



# ***CITTA' DI STRESA***

*(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)*

**UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA,  
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**DISCIPLINARE PER L'ALLESTIMENTO DI ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE DENOMINATA "TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO"  
ESERCITATA SU ITINERARIO CITTADINO**

<b>ART. 1</b>	<b>DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DENOMINATA "TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO" SU ITINERARIO CITTADINO</b>
<b>ART. 2</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL VEICOLO</b>
<b>ART. 3</b>	<b>MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>
<b>ART. 4</b>	<b>COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>DURATA</b>
<b>ART. 6</b>	<b>CANONE</b>
<b>ART. 7</b>	<b>MODALITÀ DI ORGANIZZATIVE</b>
<b>ART. 8</b>	<b>PERCORSO</b>
<b>ART. 9</b>	<b>TARIFFE PER GLI UTENTI</b>
<b>ART. 10</b>	<b>REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE</b>
<b>ART. 11</b>	<b>RAPPRESENTANZA E CONDUTTORI</b>
<b>ART. 12</b>	<b>CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ</b>
<b>ART. 13</b>	<b>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b>
<b>ART. 14</b>	<b>ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>
<b>ART. 15</b>	<b>CAUSE DI DECADENZA E REVOCA</b>
<b>ART. 16</b>	<b>SANZIONI E PENALI</b>

**ALLEGATO 1**

## **ART.1 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DENOMINATA "TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO" SU ITINERARIO CITTADINO.**

1. È considerata attività dello spettacolo viaggiante "trenino lillipuziano a percorso libero", su itinerario cittadino, quella compresa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, approvato con Decreto Interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i. - Sezione I - Medie Attrazioni, dove viene descritta come: trattasi di locomotiva in miniatura con motore, munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.

2. Lo scopo dell'attrazione è quello di effettuare un giro turistico, su di un itinerario cittadino predeterminato, attività, per sua natura (forma, colori, velocità ridotta), da non considerare servizio alternativo, assimilabile o concorrenziale con il servizio pubblico di trasporto persone, ma solo attività di trasporto complementare, di tipo turistico.

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL VEICOLO.**

Il servizio prevede l'allestimento di attrazione "trenino turistico gommato a percorso libero" che possiede altresì le caratteristiche così come definito nel DM n. 55/2007 e con le seguenti specifiche: veicolo atipico a traino costituito da una motrice e massimo tre rimorchi. Motore omologato per scarico gas e inquinanti secondo la normativa CE 97/68 FASE 3A e FASE 3B.

Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di piena proprietà, usufrutto, noleggio, locazione con facoltà di acquisto (leasing) o acquisto con patto riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.03.2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere - ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

La circolazione del trenino turistico è subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n.55/2007 e dal punto 2.1 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div 6 63717/23.40.08.

La circolazione del trenino è subordinata altresì al possesso - o conseguimento mediante attribuzione, qualora non già assegnato - del numero identificativo per attività dello spettacolo viaggiante ai sensi del D.M. 18/05/2007, nonché soggetto a SCIA ex-art.69 T.U.L.P.S.

A pena di revoca dell'affidamento, la disponibilità del veicolo, nonché l'avvenuta immatricolazione, dovranno essere documentate in sede di presentazione di verifica dei requisiti conseguenti all'aggiudicazione, e prima dell'effettivo inizio del servizio, mediante fotocopia della carta di circolazione della motrice e dei relativi rimorchi.

Prima di essere posta in esercizio dell'attrazione dovrà essere documentata ovvero conseguita la registrazione con rilascio di codice identificativo a cura del Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del titolare.

## **ART. 3 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

L'attività di spettacolo viaggiante denominata "Trenino lillipuziano" sul territorio del Comune di Stresa è assegnata mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica sulla base dei criteri di cui ai successive articoli.

2. Il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge, in regime di autorizzazione, lungo i percorsi individuati nel presente disciplinare.

3. L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare.

4. La permanenza del regime autorizzatorio è da ricondurre a ragioni di tutela della sicurezza stradale ("motivo imperativo di interesse generale" secondo Part. 8 del D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

#### **ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Per l'espletamento della procedura, sarà nominata apposita Commissione, da parte del Segretario Generale - Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive, ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### **ART. 5 - DURATA**

All'assegnatario sarà rilasciata una concessione a carattere triennale, revocabile per motivi di pubblico interesse, ai sensi della normativa vigente e/o soggetta a decadenza nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara, ed in particolare al mancato pagamento del contributo finalizzato alla sicurezza stradale offerto in sede di gara.

#### **ART. 6 - CANONE**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione annuale, nella misura risultante dall'offerta di gara, in un'unica soluzione.

2. L'assegnatario della concessione è tenuto al pagamento del canone unico discendente dall'occupazione temporanea di suolo pubblico nell'importo determinato di anno in anno dall'ufficio preposto, nonché degli importi relativi all'erogazione di energia elettrica, qualora il mezzo non disponesse di deposito adatto alla ricarica.

3. Per ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo di affissione manifesti, posizionamento di cartelloni o per mezzo di emissioni sonore, oltre ad essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici ai quali l'interessato dovrà presentare apposita istanza, deve essere corrisposto il relativo canone.

#### **ART. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

1. Nel centro abitato del Comune di Stresa, su percorso predeterminato come da schema allegato, per un periodo minimo compreso tra la prima settimana precedente alla Pasqua fino al 15 ottobre di ogni anno di durata della concessione, sarà consentito l'esercizio della sola attività di spettacolo viaggiante denominata "trenino lillipuziano", oggetto della precedente procedura, composta come meglio descritto all'art.2 del presente disciplinare, su percorso individuato nell'allegato n.1 al presente capitolato.

2. Nel medesimo periodo di affidamento triennale della concessione; non sarà consentito l'esercizio di altra attrazione di spettacolo viaggiante denominate "Trenino lillipuziano" in qualunque numero e tipologia.

3. L'attrazione dovrà essere sempre posta e tenuta in esercizio in condizioni di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munita di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti per tutto il periodo consentito di esercizio dell'attività nel territorio comunale.

5. La partenza e l'arrivo del trenino lillipuziano, unitamente al percorso, così come individuato con le sopra indicate modalità, saranno tassativamente quelli indicati in concessione. Presso il Lido di Carciano è consentita la salita/discesa degli utenti. Le operazioni di biglietteria saranno consentite solo a Stresa, con possibilità di installare un chiosco per le operazioni di biglietteria previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e nel rispetto degli eventuali vincoli paesaggistici.

6. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il percorso non potrà subire modifiche se non previa decisione dell'Amministrazione Comunale.

7. L'Ufficio Comunale preposto alle modifiche e verifiche del percorso è unicamente l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Stresa.

8. L'Amministrazione comunale non consente l'installazione di strumenti pubblicitari sul trenino, salvo che per le manifestazioni del Comune di Stresa, previo accordo con lo stesso Ente.

#### **ART. 8 - PERCORSO**

1. Il percorso è quello indicato nell'allegato n. 1 del presente capitolato.

2. Il Responsabile del Servizio competente potrà disporre in qualunque momento la temporanea sospensione dell'esercizio del trenino, nonché la modifica degli orari e del percorso, nel caso di incompatibilità con altre iniziative o per altri comprovati motivi di interesse pubblico, con preavviso al titolare dell'attività di almeno 24 ore, da notificare tramite PEC.

#### **ART. 9 - TARIFFE PER GLI UTENTI**

1. La tariffa del servizio (prezzo del biglietto) è decisa dall'operatore in regime di libero mercato e comunque, non può essere superiore ad Euro 7,00 per passeggero con gratuità per i bambini al di sotto dei tre anni e persone disabili e sconto del 50% per gli over 65 residenti di Stresa.

2. I biglietti saranno venduti direttamente dall'operatore con riscossione diretta da parte del concessionario. Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dal concessionario. Nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune di Stresa per l'effettuazione del servizio.

#### **ART. 10 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici che intendono presentare la propria offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.;

2. assenza di cause di impedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

3. non essere incorsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di affidamento servizi pubblici incorsi ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016);

4. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti all'oggetto del servizio;

5. essere in possesso della regolarità contributiva INPS e INAIL;

6. avere la disponibilità dell'attrazione: veicolo adibito al traino composto da motrice e massimo n. tre rimorchi, dotato di motore con emissioni omologato per scarico gas e inquinanti non inferiore ad Euro 4, o di alimentazione a metano o elettrica e, omologato per scarico gas e inquinanti certificato EMAS II;

7. titolarità della licenza per l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art. 69 T.U.L.P.S., valida per esercitare con un trenino lillipuziano a percorso libero, in corso di validità ovvero SCIA;

8. codice identificativo a termini della normativa vigente in materia di attrazione di spettacolo viaggiante (D.M.18/05/2007);

9. avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida, in possesso di idonea patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone.

10. conoscere il luogo e il percorso dove deve essere effettuato il servizio e aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio;

11. aver realizzato nell'ultimo triennio servizi analoghi a favore di enti o privati (almeno un destinatario del servizio dovrà essere un Ente pubblico).

#### **ART. 11- RAPPRESENTANZA E CONDUTTORI**

1. Per i titolari di Autorizzazione art. 69 T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 comma 2° dello stesso T.U.L.P.S. Gli eventuali rappresentanti, nominati e approvati, devono possedere gli stessi requisiti del Titolare, e sono personalmente responsabili quando commettono violazioni sia penali che amministrative inerenti l'attività oggetto della concessione.

2. Il Gestore dell'attrazione può nominare uno o più "conduttori", ai sensi del D.M. 18/05/2007, art. 2 comma 1, lettera f) e s.m.i., quali persone delegate che assumeranno la piena e completa responsabilità del funzionamento di ogni singola attività, quando sono rese a disposizione del pubblico, il cui nominativo deve essere comunicato al Comune.

#### **ART. 12 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ**

1. Sono causa di inammissibilità e quindi, di esclusione dalla selezione:

a) il mancato recapito del plico entro i termini previsti dal bando di gara presso la sede comunale;

b) inosservanza delle modalità di presentazione del plico d'offerta;

c) mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dall'articolo 8 lettere A-B;

d) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione nella busta "Documentazione Amministrativa"

e) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell'offerta tecnica e/o economica, tenendo conto che l'irregolarità sostanziale è data, a titolo esemplificativo, dall'aver omesso uno degli elementi che costituiscono l'offerta o dalla mancanza di sottoscrizione

2. Non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul bollo. In questo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.

2. Nell'espletamento dell'attività il titolare dell'attrazione si assume i seguenti oneri:

a) pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto delle normative igienico - sanitaria e sulla sicurezza, comprese le eventuali procedure che dovranno essere attivate in caso di emergenza sanitaria. In tal senso sarà onere del concessionario il rispetto dei Protocolli di sicurezza eventualmente esistenti per il tipo di attività,

b) adeguata informazione all'utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi;

c) regolarità e puntualità della prestazione, provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti ed agli Uffici Comunali preposti eventuali sospensioni dell'attività con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il

possibile per garantire il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto;

d) effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su richiesta dell'Amministrazione Comunale secondo i percorsi da essa indicati, nonché effettuare n. 20 percorsi gratuiti all'anno a favore dell'Amministrazione Comunale o degli Istituti Scolastici presenti sul territorio;

e) il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:

- svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità e decoro, nonché nel rispetto delle eventuali procedure da attivarsi in caso di emergenza sanitaria. In tal senso sarà onere del concessionario il rispetto dei Protocolli di sicurezza eventualmente esistenti per il tipo di attività;
- tenere a bordo del trenino copia dell'autorizzazione comunale, comprensiva del percorso autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo;
- sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
- assicurare il veicolo utilizzato con idonea Polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore ad C 25.000.000,00 per sinistro o diversa cifra superiore che potrà essere richiesta ed RCT/RCO con massimale di almeno Euro 5.000.000,00, con impegno ad inviare al Comune copia della polizza;
- impiegare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative (DE o equipollente e CQC trasporto persone);
- trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti, allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
- osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
- rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
- manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio;
- sospendere il servizio su avviso del Comune in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.);
- transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto, ad una velocità massima di marcia di 20/25 Km/h;
- non utilizzare dispositivi di segnalazione acustica, salvo i casi di effettivo ed immediato pericolo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice della Strada.

3. Il mezzo dovrà essere ricoverato in un luogo privato o in uso, fuori dal servizio non potrà stazionare nell'area di salita e discesa dei passeggeri (golfo di fermata).

4. Oltre alle condizioni stabilite dal presente avviso, la concessione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

5. Annualmente, ed entro la relativa scadenza, l'attrazione dovrà essere sottoposta a verifica annuale, da parte di tecnico abilitato, che accerti mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, anche per la parte elettrica, prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura

o alla non corretta manutenzione. Il relativo certificato deve essere trasmesso al Comune prima dell'attivazione dell'attrazione;

6. I dispositivi di sicurezza dovranno essere tenuti sempre in condizioni di piena efficienza ed il concessionario dovrà provvedere a collocare e mantenere efficienti gli eventuali segnali prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, qualora necessari;

7. Il concessionario è responsabile della custodia delle attrezzature, sia durante gli orari di funzionamento, che in quelli di chiusura, nonché del corretto rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato, nessuna esclusa.

8. E' fatto obbligo di esporre le tariffe dell'attrazione, da comunicare al pubblico con appositi avvisi sull'attrazione ed all'eventuale area di vendita dei biglietti presente nei pressi del golfo di fermata, per il posizionamento della quale il titolare della concessione dovrà ottenere le apposite autorizzazioni.

#### **ART. 14 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Il Comune si impegna a definire e organizzare eventuali variazioni dei percorsi.

2. Il Comune si impegna a non rilasciare ulteriori concessioni di "trenino turistico" sul territorio di Stresa durante tutta la durata della concessione.

#### **ART. 15 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la regolarità e la correttezza del servizio prestato dal titolare della concessione.

2. Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità nella gestione del servizio, inadempimento agli oneri e impegni derivanti dalla concessione o un cattivo stato di manutenzione o decoro del veicolo, l'Amministrazione Comunale provvede a notificare le relative contestazioni al titolare della concessione con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 assegnando, nel caso di irregolarità sanabile, un termine per adempiere.

3. Nel caso in cui il titolare non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione fino al corretto ripristino del servizio, previo avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e s.m.i.

4. La concessione può essere revocata, previo avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e s.m.i., nonché anche per sopravvenuto interesse pubblico, nel caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. nonché tecnico-professionali richiesti;

b) revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) mancato rispetto dei percorsi autorizzati, altri elementi del programma di esercizio o commissione di altre gravi irregolarità nello svolgimento del servizio;

c) svolgimento del servizio da soggetto diverso rispetto a quello autorizzato;

d) reiterati inadempimenti agli oneri e impegni derivanti dalla concessione, come risultante dalle contestazioni dell'Amministrazione Comunale;

e) mancata attivazione del servizio entro il termine previsto dall'atto di aggiudicazione;

f) mancato o tardivo versamento dei canoni dovuti.

5. Nel caso di cui al precedente comma 4 lett.f) , l'Amministrazione Comunale provvedere alla preventiva messa in mora del concessionario assegnando un termine finale entro il quale provvedere.

Scaduto il termine finale la concessione sarà revocata. In caso di revoca, il titolare non avrà diritto ad alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale potrà procedere al rilascio di nuova concessione del servizio.

## **ART. 16 - SANZIONI E PENALI**

1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari e di competenza esclusiva del Comando di Polizia Locale che inoltrerà rapporto scritto ai Responsabili dei competenti Servizi, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

2. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti fattispecie:

a) Modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione, non preventivamente autorizzate: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino della stessa;

b) Mancata ottemperanza a disposizioni impartite dal Responsabile competente entro lo stesso giorno della disposizione: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, Nel caso di recidiva nel corso dell'anno solare, oltre la sanzione pecuniaria, si applica la sospensione dell'attività da uno a trenta giorni;

c) Mancata ottemperanza ai provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione dell'attività emanati dal Responsabile del Servizio competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della chiusura coattiva dell'attrazione;

d) Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso, da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o in successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da €50,00 ad €300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da uno a trenta giorni. Un'eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con la decadenza della concessione;

e) Inosservanza dell'orario di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con la sanzione accessoria della sospensione da 1 a 5 giorni. Una eventuale recidiva nel corso dell'anno solare sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attrazione da 5 a 20 giorni;

f) Mancato rispetto, del percorso concesso, se non preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio competente: sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00. Un'eventuale recidiva sarà sanzionata con la sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 20 giorni;

g) Mancato pagamento degli ulteriori oneri nel termine previsto: sospensione dell'attività per un periodo disposto dal Responsabile del Servizio competente, oltre il quale il mancato pagamento comporterà la revoca della concessione.

3. Per provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, non sarà effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90.

4. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti l'immediata sospensione dell'attività dell'attrazione o la revoca della concessione. Qualora comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

## **ALLEGATO N. 1**

Percorso consentito:

ANDATA: Corso Umberto I, Via Canonica, Via De Martini, Via Roma, Via Gignous, Via Principe Tomaso, Via Roma, Via Carducci, Via Dante Alighieri; Viale Siemens, Via Selvalunga, Via R. Sanzio, Via Volta, Viale Lido, Piazzale Lido.

RITORNO: Piazzale Lido, Viale Lido, Corso Umberto I, Piazza Marconi, Corso Umberto I.

GOLFO DI FERMATA: Corso Umberto.